



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 24/2021 DEL 14 GIUGNO 2021:

- DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF): LA CONSOB DEFINISCE I PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO;
- IL MANCATO GRADIMENTO STATUTARIO RENDE IL TRASFERIMENTO INEFFICACE TRA LE PARTI DEL CONTRATTO DI VENDITA (CASS. CIV., SEZ. I, 9 APRILE 2021, N. 9461);
- CNN: PUBBLICATO UNO STUDIO SULLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE.



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 14 giugno 2021

DIRITTO SOCIETARIO

DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF): LA CONSOB DEFINISCE I PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

La recente delibera n. 21850/2021, emessa dalla CONSOB, riguarda la *“Determinazione per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell'anno 2020 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018”*.

Il citato Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza, relative alle dichiarazioni di carattere non finanziario (DNF). Ai sensi dell'art. 6 dello stesso, riguardante i criteri per l'esame, da parte della CONSOB, dell'informazione non finanziaria, la Commissione effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, in particolare, che in una delibera la CONSOB determini annualmente i parametri con cui individuare l'insieme dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo.

[CONSOB - Delibera 19 maggio 2021, n. 21850](#)

IL MANCATO GRADIMENTO STATUTARIO RENDE IL TRASFERIMENTO INEFFICACE TRA LE PARTI DEL CONTRATTO DI VENDITA (CASS. CIV., SEZ. I, 9 APRILE 2021, N. 9461)

In base all'art. 2469, comma 2, primo periodo, c.c., *“qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473”*.



MN TAX & LEGAL

A tal proposito, ossia in merito alla circolazione delle quote di partecipazione, si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9461) sancendo che *“la mancata espressione del [gradimento], espressamente richiesto dallo statuto della società a responsabilità limitata in caso di trasferimento di quote della società per atto tra vivi, rend[e] il trasferimento della quota inefficace anche tra le parti del contratto di cessione”*, aggiungendo, inoltre, che, *“benché, in linea generale, possa essere stabilito che il trasferimento della partecipazione societaria, a certi fini, sia efficace ed operante tra le parti indipendentemente dalla sua opponibilità alla società, una simile evenienza deve escludersi nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, in quanto le stesse non sono naturalmente destinate alla circolazione, e quindi la sua ricorrenza richiede che si accerti, in concreto, che le parti hanno voluto il trasferimento indipendentemente dalla opponibilità del contratto alla società e dalla possibilità per il cessionario di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio”*.

[Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9461](#)

CNN: PUBBLICATO UNO STUDIO SULLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), con la pubblicazione dello Studio n. 88-2021/I, dal titolo *“La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19”* ha analizzato l’articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La norma in esame prevede la sospensione dell’operatività degli obblighi relativi alla riduzione del capitale per perdite nell’ambito delle società di capitali, nonché della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.

Il CNN considera, in particolare, il rapporto tra le disposizioni del novellato art. 6 del D.L. 23/2020, sottolineando come il primo comma individui esclusivamente l’ambito di applicazione della disciplina, mentre i commi successivi delineino la disciplina stessa.

Lo Studio si sofferma sulla nozione di *“perdite emerse”* nell’esercizio di riferimento: il concetto si ricava tenendo conto di tutte le perdite da bilancio, incluse le perdite portate a nuovo da esercizi precedenti, al netto di eventuali riserve che le assorbano. Aderendo all’interpretazione del CNN, si valorizza la volontà



MN TAX & LEGAL

del legislatore di considerare non solo le necessità delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili dovute alla situazione emergenziale in atto, ma anche di quelle che riscontrano difficoltà nel reperimento di capitali.

[CNN – Studio 88-2021/I](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL